

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 24 marzo 1999.**

Acciarini, Acquarone, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Fei, Fontan, Maggi, Mangiacavallo, Marongiu, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Morgando, Nesi, Olivo, Ranieri, Rivera, Saonara, Scarpa Bonazza Buora, Schmid, Sinisi, Treu, Turco, Valducci, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 23 marzo 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NERI ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di rapporti fra pubblico ministero e polizia giudiziaria » (5840);

CARMELO CARRARA: « Modifiche all'articolo 210 del codice di procedura penale, in materia di esercizio della facoltà di non rispondere » (5841);

BOVA: « Istituzione del Centro di cultura permanente denominato "Sentiero culturale dell'Aspromonte" » (5842);

BOVA: « Istituzione del parco archeologico di Locri Epizefiri » (5843);

ROMANO CARRATELLI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage del Ceremis » (5844);

STORACE ed altri: « Nuove disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i pazienti terminali » (5845).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di disegni di legge.**

In data 23 marzo 1999 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la solidarietà sociale:

« Norme per lo sviluppo e per la qualificazione di un sistema di servizi per i bambini di età inferiore ai tre anni e per le loro famiglie » (5838);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri per le pari opportunità e di grazia e giustizia:

« Misure contro il traffico di persone » (5839).

Saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 23 marzo 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

OLIVIERI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dei voli di addestramento militare e sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis » (doc. XXII, n. 51).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alla sottoindicata Commissione permanente:

IV Commissione (Difesa):

PAISSAN ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tragedia del Cermis » (5785) *Parere delle Commissioni I, II, III, V e VIII;*

MUSSI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dei voli di addestramento militare e sulle responsabilità della tragedia avvenuta a Cavalese il 3 febbraio 1998 » (5803) *Parere delle Commissioni I, II, III e V.*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente:

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE OLIVIERI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dei voli di addestramento militare e sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis » (doc. XXII, v. 51) *Parere delle Commissioni I, II, III e V.*

Modifica nell'assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

La VIII Commissione permanente (Ambiente) ha richiesto che per il seguente disegno di legge, attualmente assegnato alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XI (Lavoro), in sede referente, il parere della VIII Commissione sia acquisito ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 73 del regolamento:

S. 3593 — « Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali » (*approvato dal Senato*) (5809).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, la Presidenza ritiene di poter accogliere la richiesta.

Trasmissioni dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, ha trasmesso, con lettera in data 22 marzo 1999, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1996 n. 509 la « relazione sulle intercettazioni della telefonia mobile » approvata dalla Commissione nella seduta del 9 marzo 1999 (doc. XXIII, n. 25).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, ha trasmesso, con lettera in data 22 marzo 1999, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1996 n. 509 la « Relazione sui criteri per la custodia dei collaboratori di giustizia, dei detenuti del circuito alta sicurezza e di quelli sottoposti al regime di

cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario » approvata dalla Commissione nella seduta del 9 marzo 1999 (doc. XXIII, n. 26).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 12 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la relazione generale sulle attività delle camere di commercio e delle loro unioni (doc. CXX, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 22 marzo 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione OCCHETTO ed altri n. 0/5188/III/Tab. 6/1, accolto come raccomandazione dal Governo e approvato nella seduta della III Commissione (Affari esteri e comunitari) del 29 ottobre 1998, concernente il finanziamento del programma delle Nazioni Unite per il protocollo delle droghe.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissioni dal presidente della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo

sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 22 marzo 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria dell'11 febbraio 1999.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Il presidente della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 23 marzo 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 24 febbraio 1999.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dal difensore civico della regione Veneto.

Il difensore civico della regione Veneto, con lettera in data 17 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico riferita all'anno 1998 (doc. CXXVIII, n. 2/3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 20 marzo 1999, in adempimento a

quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Monopoli (Bari), Rodano (Milano), Larino (Campobasso), San Giovanni in Persiceto (Bologna), Rovasenda (Vercelli), Zimone (Biella), Canosio (Cuneo), Belvedere Spinello (Crotone), Bisignano (Cosenza), Venegono Superiore (Varese).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Ente agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 aprile 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e norme relative all'osservatorio vesuviano.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 aprile 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 22 marzo 1999, pagina 4, seconda colonna, trentaquattresima riga sostituire il numero « VII », con « VIII »; pagina 5, prima colonna, quart'ultima riga, sostituire il numero « 81 », con « 83 »; pagina 6, prima colonna, venticinquesima riga, sostituire il numero « 94 » con « 93 ».

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE DIPLOMATICA E PREFETTIZIA, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RESTANTE PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER IL PERSONALE MILITARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA (5324-3453-4600-5210-5540)

(A.C. 5324 - sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che

il Governo ha proposto, con l'emendamento 13.02 accolto in Commissione, l'introduzione di una norma di delega volta ad armonizzare la disciplina del « comparto sicurezza » con le disposizioni sulla riforma amministrativa introdotte dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1995;

il Governo ha proposto l'attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi per il personale della carriera direttiva prefettizia e non anche per quello delle corrispondenti qualifiche della carriera direttiva della Polizia di Stato;

l'opportunità di armonizzazione rappresentata dal Governo sarebbe in contrasto con la perdurante mancanza della disciplina contrattuale che da tempo il personale delle forze di polizia e delle Forze Armate attende, poiché la trattativa contrattuale non si è ancora positivamente conclusa;

il Governo ha proposto l'istituzione del ruolo speciale direttivo della polizia penitenziaria e non anche per i funzionari

direttivi della polizia di Stato, che sono equiparati sotto il profilo giuridico ed economico

impegna il Governo

a definire, entro il mese di febbraio 1999, il contratto e la fase di concertazione previsti, rispettivamente, per le forze di polizia ad ordinamento civile e per quelle ad ordinamento militare nonché le Forze Armate;

ad assicurare, mentre si provvederà a predisporre lo schema di decreto per l'armonizzazione del « comparto sicurezza », che la stessa armonizzazione e le conseguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1995 siano accompagnate dall'adempimento agli impegni ordinamentali assunti dal Governo nel periodo 1995-1998 e non mantenuti nei confronti delle categorie interessate, in particolare per il personale delle qualifiche direttiva e dei gradi intermedi delle rispettive carriere, sotto il profilo dei riallineamenti giuridici ed economici;

a provvedere al mantenimento del preesistente collegamento economico tra la carriera direttiva prefettizia e le corrispondenti qualifiche della carriera direttiva della Polizia di Stato;

a definire una disposizione che istituisca il ruolo speciale dei funzionari direttivi della Polizia di Stato e gli altri ruoli

speciali delle forze di polizia equiparate, secondo le previsioni introdotte per la polizia penitenziaria.

9/5324/1. Frattini.

La Camera,

considerato che

nell'evidenziare che la risoluzione, anche da tempo attesa, di settori della Pubblica Amministrazione necessita di provvedimenti legislativi specifici, e che provvedimenti di contenuto vario possono solamente sanare temporaneamente alcune situazioni che però dovrebbero essere in ogni caso affrontate posteriormente all'avvenuta riforma sostanziale delle Amministrazioni interessate;

nel rimarcare quanto anche il Comitato per la Legislazione aveva evidenziato, ovvero un disegno di legge fortemente disomogeneo nel suo complesso;

nel ricordare che il provvedimento prevede per il Ministero degli affari esteri, oltre al citato riordino della carriera diplomatica, reca norme per:

a) gli organici delle qualifiche dirigenziali, anche dell'area della promozione culturale;

b) una riqualificazione delle qualifiche funzionali;

c) il personale a contratto; una proroga per 200 contratti in campo informatica dal 31/12/1999 al 01/07/2000 (in aggiunta alle 1400 unità che il Ministero degli affari esteri può già assumere);

d) un ampliamento per assunzioni di traduttori e interpreti;

nel rimarcare che compito del Governo, del Parlamento ed in generale della Pubblica amministrazione è l'ottimale e razionale utilizzo delle risorse finanziarie ed umane nell'interesse della Comunità, ovvero dello Stato;

nel sottolineare che gli articoli concernenti il Ministero degli affari esteri che

esulano specificatamente dal riordino della carriera diplomatica necessitano dell'attuazione complessiva e coordinata di quella nazionalizzazione degli organismi centrali della pubblica amministrazione stabilita dalla legge 15 marzo 1997 n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ovvero dagli articoli 11, comma 1, (« il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare l'ordinamento dei Ministeri »); 12, comma 1, lettere *f)*, (« procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri ») e *g)* (« eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali ») e 13, comma 1, (« l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinati con regolamenti »);

nell'evidenziare che nello specifico questo significherebbe la soppressione nel provvedimento in esame dei seguenti articoli: articolo 1, comma 1, *c)* (organico); articolo 3 (organico); articolo 4 (organico); articolo 5 (organico); articolo 6 (organico); articolo 7 (organico); articolo 8 (cooperazione internazionale);

impegna il Governo

a non procedere a nuove assunzioni di personale all'apertura di nuove sedi diplomatiche od uffici culturali, sino alla completa attuazione dell'intervento di razionalizzazione del Ministero degli affari esteri prevista dagli articoli 11, 12., 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

9/5324/2. Calzavara, Cavaliere.

La Camera,

premesso che

nell'atto Camera n. 5324 erano state inserite previsioni normative che conferivano ai dirigenti delle carriere diplomatica e prefettizia una indennità di po-

sizione, a decorrere dal 1° gennaio 1999, pari all'80 per cento e al 60 per cento di quella stabilita per i dirigenti generali;

analoghe disposizioni erano previste a favore dei colonnelli e dei brigadiere generali e gradi corrispondenti delle Forze Armate;

le predette disposizioni sono state espunte dal Governo e sostituite con un apposito articolo che rinvia al Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) la valutazione dell'esigenza ed alla legge finanziaria per il 2000 l'allocazione delle risorse necessarie per corrispondere la predetta indennità;

per l'utilizzazione delle predette risorse occorre una apposita norma di legge;

in considerazione del lungo tempo trascorso, non appare opportuno né logico rinviare l'attribuzione della predetta indennità ad uno specifico disegno di legge governativo, il cui iter approvativo potrebbe prolungarsi anche oltre il 2000,

impegna il Governo

ad inserire nel « collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000 » un'apposita previsione normativa che consenta l'immediata attivazione delle risorse che saranno allocate nella legge Finanziaria per l'attribuzione dell'indennità di posizione a favore dei colonnelli e brigadieri generali delle Forze Armate, a decorrere dal 1° gennaio 2000, e ne determini l'ammontare nelle stesse misure definite per i dirigenti delle carriere diplomatica e prefettizia.

9/5324/3. Ruffino, Ascierio, Ruzzante, Romano Carratelli.

La Camera,

premesso che;

l'articolo 38, comma 6, della legge n. 490 del 30 dicembre 1997 ha concesso ai maggiori in s.p.e., che hanno maturato 15 anni di servizio dalla nomina a tenente, i benefici economici previsti al comma 3,

lettera a) della legge 8 agosto 1990 n. 231, cioè l'omogeneizzazione stipendiale spettante al colonnello;

al momento risultano esclusi da tale riconoscimento i maggiori del ruolo tecnico amministrativo appartenenti alle classi 1938 e 1939 che, pur rimanendo in servizio fino all'età massima consentita, cioè 63 anni, non riescono a maturare i 15 anni previsti dal decreto;

nella piattaforma contrattuale 1998-2001 erano stati concordati, tra CO-CER interforze e Stato maggiore della difesa, provvedimenti che sanavano in parte le sperequazioni economiche tuttora esistenti nei confronti degli ufficiali del ruolo tecnico amministrativo;

tuttavia nel decreto n. 5324 attuativo della legge finanziaria per il 1999, non vi è cenno ai provvedimenti concordati;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie a sanare le disparità retributive esistenti.

9/5324/4. Pittella.

La Camera,

considerato che:

il dibattito svoltosi nella Commissione I e in aula sulle prospettive di riforma della carriera prefettizia;

ritenuto indispensabile, nel contesto della riforma globale dei pubblici poteri, il riallineamento della carriera prefettizia ai grandi corpi professionali della pubblica amministrazione, eliminando l'anacronistica distinzione tra direttivi e dirigenti e affermando l'unitarietà delle funzioni;

constatata l'ampia volontà delle forze politiche di procedere ad un corretto e razionale accorpamento delle qualifiche esistenti per ribadire la unicità e la specificità delle funzioni e dello stato giuridico della carriera prefettizia;

impegna il Governo

a procedere al tendenziale accorpamento in tre qualifiche della carriera prefettizia potendo la qualifica apicale essere sviluppata e differenziata in ragione delle funzioni e degli incarichi, tenendo conto delle trasformazioni del sistema amministrativo.

9/5324/5. Palma, Massa, Orlando.

La Camera,

premesso che:

all'Atto Camera n. 5324 era stato presentato l'emendamento 13.7 a firma Giannattasio che prevedeva la concessione a otto reggimenti di cavalleria, a sei dei carristi e a uno di artiglieria a cavallo l'uso dello stendardo di dimensioni ridotte, 60 x 60 cm, al posto della bandiera di dimensioni 100x100 cm con asta ridotta a 138 cm, poi ritirato prima della discussione in Aula, a seguito del parere negativo espresso dalla Commissione bilancio circa i profili di copertura finanziaria;

l'emendamento in questione traeva origine da ragioni, oltre che tradizionali eminentemente pratiche in quanto a bordo di un veicolo blindo-corazzato la bandiera attuale, quando è spiegata durante i movimenti, spesse volte si impiglia sulle antenne e sulle mitragliatrici contraeree poste sulle torrette;

l'onere finanziario può essere definito inesistente in quanto è tradizione che il drappo sia donato dalle mogli dei soci delle rispettive Associazioni d'Arma;

impegna il Governo

a tener conto delle ragioni suddette e ad adottare provvedimenti di propria competenza atti a sanare gli inconvenienti segnalati.

9/5324/6. Giannattasio.

La Camera,

considerato il disegno di legge n. 5324 e abb.;

impegna il Governo

ad emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della carriera direttiva dei dirigenti della Polizia di Stato e del relativo trattamento economico, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle relative leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale della suddetta carriera, sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e compatibilità economiche stabilite per il personale contrattualizzato.

9/5324/7. Chincarini, Lembo, Fontan.

La Camera,

premesso che

occorre dare attuazione allo snellimento delle procedure e ad una sempre maggiore sburocratizzazione al fine di offrire un servizio efficiente alle istanze dei cittadini che riguardano in modo particolare l'organizzazione e la gestione del lavoro;

è forte l'esigenza di eliminare passaggi faticosi che l'attuale assetto comporta con una organizzazione esasperatamente verticistica caratterizzata da eccessivi passaggi intermedi tra i vari livelli di responsabilità;

la revisione dell'ordinamento autonomo della carriera prefettizia ha posto in risalto il principio cardine della responsabilizzazione a cascata dei funzionari direttivi e dirigenziali;

è pressante l'esigenza di superare le vecchie logiche improntate all'affidamento di incarichi secondo criteri di obiettività e sulla base di un'attenta valutazione delle capacità reali e delle attitudini dei singoli funzionari;

è necessario perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento che non può non considerare la necessità di ringiovanimento della categoria offrendo ai più giovani di recepire e attuare appieno l'auspicato cambiamento;

impegna il Governo

a valutare attentamente i costi-benefici che possono derivare nell'adeguamento degli apparati e nella predisposizione di modelli organizzativi *ad hoc* sia per gli uffici periferici che per quelli centrali, dalla eliminazione delle disposizioni che prevedono il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età nonché il pensionamento anticipato con il limite massimo di anzianità del personale prefettizio di 35 anni di servizio.

9/5324/8. Tassone, Volontè, Sanza.

La Camera,

premesso che:

il principio di armonizzazione ordinamentale ed economica tra le categorie incluse nel « comparto sicurezza » ed il personale militare costituisce principio fondamentale del decreto del Presidente della Repubblica 195 del 1995 cui il Governo deve continuare a dare applicazione;

per il personale militare continua invece ad esservi un sostanziale squilibrio sia economico sia giuridico rispetto alle categorie del personale del comparto sicurezza;

impegna il Governo

ad approvare entro i termini previsti per la presentazione del DPEF e della conseguente legge finanziaria un provvedimento idoneo a mantenere l'equilibrio e l'allineamento ordinamentale per i gradi militari con particolare riferimento ai ruoli sottufficiali ai fini di nuovi inquadramenti nel

grado di maresciallo aiutante, maresciallo capo, maresciallo ordinario, maresciallo e con la rideterminazione dell'anzianità.

9/5324/9. Ascierto.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

esaminato il disegno di legge di delega di riordino delle carriere diplomatiche e prefettizie;

valutato che nell'organico prefettizio, anche in relazione alla riduzione delle competenze determinate dalla riforma della pubblica amministrazione si presenta un problema di eccedenza rispetto alle necessità;

considerato che i dipendenti direttivi pubblici hanno un contratto economico derivato dal contratto stipulato nella sede competente del comparto di sicurezza e che il loro trattamento economico è disciplinato per legge, al contrario dei dipendenti direttivi e dei dirigenti privatizzati che derivano il loro trattamento economico dalla contrattazione con indennità di posizioni rapportate all'incarico rivestito;

preso atto che l'intera categoria prefettizia è attualmente priva di una propria autonomia negoziale;

impegna il Governo

a promuovere ogni iniziativa volta a istituire l'area negoziale per l'intera categoria prefettizia al fine di affrontare compiutamente i problemi contrattuali della categoria.

9/5324/10. Volontè, Tassone, Sanza.

La Camera,

premesso che il Governo, con proprio emendamento, ha introdotto una disposizione che istituisce il ruolo direttivo speciale del corpo della polizia penitenziaria;

considerato che tale disposizione altera obiettivamente l'equilibrio tra l'assetto delle carriere equiparate delle diverse forze di polizia;

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative per l'istituzione, entro i termini previsti per la presentazione del DPEF e della conseguente legge finanziaria dei ruoli direttivi speciali della polizia di Stato e delle altre forze di polizia equiparate.

9/5324/11. Cuccu, Frattini.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

esaminato il disegno di legge di delega di riordino delle carriere diplomatiche e prefettizie;

considerato che con l'articolo 12 del testo in esame si prevede una delega al Governo ad emanare un decreto legislativo per l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel corpo della polizia penitenziaria;

rilevata la necessità e l'esigenza di prevedere analoga istituzione anche nell'ambito di altri corpi di polizia per garantire migliore funzionalità al servizio con la definizione di nuove competenze, oltre che per evitare dannose discriminazioni tra diversi organi di polizia;

rilevato ancora che l'intera problematica potrebbe essere in tempi brevi affrontata e risolta in un disegno di legge attualmente in esame nell'Aula del Senato;

impegna il Governo

a richiedere con l'urgenza del caso, in sede di approvazione del provvedimento all'esame dell'Aula del Senato, analoga delega per l'istituzione di un ruolo direttivo speciale negli altri corpi di polizia;

a prevedere, in particolare per quanto riguarda la polizia di Stato, che possano

accedere al ruolo direttivo gli ispettori in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 197 del 1995;

a prevedere ancora che possano accedere al ruolo speciale dei direttori tecnici alla polizia di stato, i periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 197 del 1995.

9/5324/12. Casinelli, Molinari, Albanese, Pasetto.

La Camera,

premessi che la legge 560 del 1993, nel prevedere la predisposizione, da parte delle regioni, di piani di alienazione degli alloggi E.R.P., ha limitato la cedibilità al 75 per cento degli alloggi esistenti nel rispettivo territorio e che, conseguentemente, alcune regioni non hanno inserito nei piani di vendita le unità abitative costruite per il personale delle Forze di Polizia ai sensi della legge n. 52 del 1976 con il risultato di creare una notevole sperequazione nei confronti della predetta categoria;

impegna il Governo

a rimuovere ogni ostacolo alla cessione agli attuali assegnatari degli alloggi ai sensi della legge 52 del 1976, prevedendone l'obbligatorietà in caso di richiesta degli interessati ed il riesame delle rendite catastali attraverso nuovi estimi catastali comunque identici agli alloggi dell'Istituto autonomo case popolari precedentemente alienati.

9/5324/13. Zaccheo, Ascierio.

La Camera,

considerate le specifiche competenze, i delicati settori di intervento e le relative funzioni attribuite dalla legge all'ufficio centrale per la giustizia minorile;

tenuto conto dei relativi programmi di riforma in atto secondo i quali viene assegnato un ruolo significativo al tratta-

mento sul territorio, più che all'interno di strutture detentive, dei minori entrati nel circuito penale;

considerato che per l'attuazione di tali programmi di grande rilievo nazionale ed internazionale è necessario che l'Amministrazione della giustizia minorile goda di pieni poteri di intervento in attuazione del decreto legislativo 29/93 e successive modifiche e che, pertanto, essa debba essere strutturata in dipartimento, anche in conformità alla relazione del 29 luglio 1998 dell'allora Presidente del Consiglio onorevole Romano Prodi, fatta propria dall'attuale Presidente del Consiglio onorevole Massimo D'Alema

impegna il Governo

nell'ambito dei provvedimenti di riforma del Ministero di grazia e giustizia, a strutturare l'Ufficio centrale per la giustizia minorile in dipartimento autonomo, collocato in posizione di parità con gli altri dipartimenti esistenti o istituendi, fermi restando i fini e gli obiettivi istituzionali perseguiti da ciascun dipartimento.

9/5324/14. Buttiglione, Tassone, Volontè.

La Camera

premessò che

l'articolo 38, comma 6 della legge n. 400 del 30 dicembre 1997 ha concesso ai maggiori in servizio permanente effettivo che hanno maturato 15 anni di servizio dalla nomina a tenente, i benefici economici previsti all'articolo 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990 n. 231, cioè l'omogeneizzazione stipendiale spettante al colonnello;

al momento risultano esclusi da tale riconoscimento i maggiori del ruolo tecnico amministrativo appartenenti alle classi 1938 e 1939 che, pur rimanendo in servizio fino all'età massima consentita, cioè 63 anni, non riescono a maturare i 15 anni previsti dal decreto;

nella piattaforma contrattuale 1998-20001 erano stati concordati, tra CO-CER interforze e Stato Maggiore della Difesa, dei provvedimenti che sanavano in parte le sperequazioni economiche tuttora esistenti nei confronti degli Ufficiali del ruolo tecnico-amministrativo;

tuttavia nel decreto n. 5324, attuativo della legge finanziaria per il 1999 n. 5324, non vi è cenno ai provvedimenti concordati;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare il citato decreto introducendo il seguente articolo aggiuntivo: agli Uffici del ruolo tecnico-amministrativo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 8 agosto 1997, n. 490, l'anzianità di servizio dalla nomina a tenente è comprensiva dell'anzianità di servizio posseduta nella carriera di provenienza per un periodo comunque non superiore a 38 mesi. Il predetto beneficio è comunque attribuito agli ufficiali che abbiano prestato, senza demerito, almeno 40 anni di servizio effettivo o che cessino il servizio per limiti di età.

9/5324/15. Giacco.

La Camera,

premessò che l'A.C. 5324 all'articolo 12 delega al Governo per la riorganizzazione dell'Amministrazione penitenziaria e in particolare al comma 4 prevede la copertura dei posti di professionisti psicologi di particolare qualificazione

impegna il Governo

a coordinare la presente delega con quella avuta per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale.

9/5324/16. Olivieri, Giacco.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera

premessi che il disegno di legge 5324 delega il Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia e per il personale militare del Ministero della difesa;

tra le disposizioni relative al personale militare e delle forze di polizia vi è quella relativa alla delega al Governo per agevolare la mobilità del personale delle forze armate previste all'articolo 13;

lo stesso articolo 13 reca norme per la realizzazione di un programma pluriennale di costruzione di alloggi, teso a favorire la mobilità del personale militare senza aggravare il disagio delle famiglie soggette a continui trasferimenti;

alla lettera *d*) del richiamato articolo 13 è prevista la possibilità di ottenere titoli rappresentativi della proprietà degli alloggi, da parte degli utilizzatori dei medesimi alloggi;

impegna il Governo

a disciplinare, in sede di adozione dei decreti legislativi, la possibilità di ottenere titoli rappresentativi della proprietà degli alloggi anche per gli utenti che attualmente beneficiano degli alloggi appartenenti al demanio.

9/5324/17. Cennamo.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3525 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA RE-
PUBBLICA TUNISINA, FATTO A ROMA IL 29 MAGGIO 1997
(APPROVATO DAL SENATO) (5653)**

(A.C. 5653 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, fatto a Roma il 29 maggio 1997.

(A.C. 5653 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5653 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.583 milioni per l'anno 1999, in lire 1.576 milioni per l'anno 2000 ed in lire 1.583 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5653 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI ELABORATI IN BASE ALL'ARTICOLO K. 3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA: CONVENZIONE SULLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, FATTA A BRUXELLES IL 26 LUGLIO 1995, DEL SUO PRIMO PROTOCOLLO FATTO A DUBLINO IL 27 SETTEMBRE 1996, DEL PROTOCOLLO CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE IN VIA PREGIUDIZIALE, DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DI DETTA CONVENZIONE, CON ANNESSA DICHIARAZIONE, FATTO A BRUXELLES IL 29 NOVEMBRE 1996, NONCHÉ DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NELLA QUALE SONO COINVOLTI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, FATTA A BRUXELLES IL 26 MAGGIO 1997 E DELLA CONVENZIONE OCSE SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE DI PUBBLICI UFFICIALI STRANIERI NELLE OPERAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI, CON ANNESSO, FATTA A PARIGI IL 17 DICEMBRE 1997 (5491)

(A.C. 5491 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Ratifica di Atti internazionali).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti fun-

zionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

(A.C. 5491 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

(Entrata in vigore sul piano internazionale).

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto rispettivamente disposto da ciascuno di essi.